

**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PORRETTA TERME****SEZIONE P1 VIA****Si comunica a:****MILANO
MI****DOMICIL. IN CANCELLERIA****FAX****Comunicazione di cancelleria****Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **45/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: TOMBOLINI CARLO FRANCESCO

Depositata Sentenza Numero: **44/2017** in data : **27/04/2017**

Parti nel procedimento*Ricorrente Principale*

Difeso da:

*Resistente Principale***UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO-PREFETTURA BOLOGNA
(BO) / IL PREFETTO PROTEMPORE**

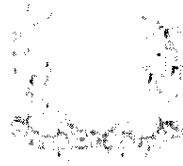
Difeso da:

vedi P.Q.M. allegata SENTENZA*L. poff. totali*

Porretta Terme 28/04/2017

**IL CANCELLIERE***[Handwritten signature]*

Reg. Gen. 45/2017

Sentenza n. 14 / 2017
CRON. 162/17**REPUBBLICA ITALIANA****UFFICIO DEL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI PORRETTA TERME****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Onorario di Pace Avv. Carlo Francesco Tombolini Montessori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 45/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 assegnata a sentenza all'udienza del 27/04/2017 mediante lettura del dispositivo

promossa da:

Ricorrente

contro:

PREFETTURA DI BOLOGNA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE**Resistente****Conclusioni per il ricorrente:**

come da pag. 7 del ricorso.

Conclusioni per la resistente:

Come da memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 01 marzo 2017 il ricorrente proponeva opposizione avverso L'ordinanza ingiunzione n. M_IT PR _BOSPC 0082227 DEL 28/11/2016 ed

il verbale n.SCV0004839168 in data 01.06.2016 emesso dalla Polizia Stradale C.N.A.I. – Centro Nazionale Accertamento Infrazioni.

Tra le varie doglianze, non tutte meritevoli di accoglimento, il ricorrente lamenta anzitutto la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata e anche con

riferimento alla mancata audizione del ricorrente. Inoltre eccepisce la mancata risposta alla richiesta di accesso agli atti formulata nei confronti della Polizia Stradale CNAI . Con riferimento al verbale lamenta : la mancata prova dell'omologazione della strumento di rilevazione, la mancata prova della violazione, illegittimità dei fotogrammi in quanto non riportanti la velocità del veicolo ma solo i tempi di percorrenza e l'impossibilità di evincere il tipo di veicolo né il luogo dalla documentazione fotografica allegata alla memoria di costituzione. Quanto alla mancata omologazione della strumentazione questo giudice ritiene che possa desumersi che tutti gli strumenti per l'accertamento della velocità debbano essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionamento e di taratura ivi compreso il sistema SICVe detto anche Safety tutor. E' ormai noto che tale sistema di accertamento è particolarmente sofisticato e funziona tenendo conto di diverse variabili quali la lunghezza del tratto percorso dalla vettura, il tempo impiegato per percorrerla, la pendenza della strada, la presenza di più corsie ecc.. Uno strumento di tale complessità a maggior ragione necessita di verifiche sul suo funzionamento e di tarature periodiche che devono essere eseguite da centri specializzati. E' evidente che, al fine di accertare il corretto funzionamento dello strumento e di tutte le sue componenti, tali verifiche debbano essere eseguite una volta che lo strumento sia stato installato e verificandone il funzionamento nella sua complessità. Inoltre anche dalle fotografie allegate si evince solamente la targa del veicolo e non il tipo quindi non vi è la certezza assoluta che il veicolo ritratto nella foto sia effettivamente quello del ricorrente. Mancando detta documentazione l'amministrazione resistente non è riuscita, allo stato, a provare adeguatamente la perfetta funzionalità dello strumento SICVe -Tutor installato nel tratto autostradale denominato AA1 VAR, Variante di Valico, sito Badia dir. Nord, al Km 18,890, né che il veicolo fosse effettivamente e quello del ricorrente. Per le predette ragioni assorbenti le altre sulle quali non occorre motivare il ricorso andrà accolto. A parere di questo giudice non sussistono profili penalmente rilevanti da giustificare l'inoltro degli atti alla procura come richiesto dal ricorrente. Tenuto conto delle motivazioni di accoglimento del ricorso e della non uniforme giurisprudenza sull'argomento, nonché delle eccezioni, non tutte meritevoli di accoglimento, formulate dal ricorrente sussistono giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, visto l'art. 7 Dlgs 150/2011 ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta,

ACCOGLIE

il ricorso

ANNULLA

L'ordinanza ingiunzione n. M_IT PR _BOSPC 0082227 DEL 28/11/2016 ed il verbale n.SCV0004839168 in data 01.06.2016 emesso dalla Polizia Stradale C.N.A.I. - Centro Nazionale Accertamento Infrazioni.

Compensa le spese

Alto Reno Terme, 27 aprile 2017

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Carlo Francesco Tombolini Montessori

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

PORRETTA TERME

Depositato in cancelleria

Oggi 27 APR. 2017

IL FUNZIONARIO
- Dott. MARIS TERESA -
[Signature]

Ufficio del Giudice di Pace di Porretta Terme

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Porretta Terme



28 APR. 2017

IL FUNZIONARIO -
- Dott. MARIS TERESA -
[Signature]